Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **29 luglio 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale della **SGS s.a.s.** per l'espletamento della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91.

Sono presenti:

- per la S.G.S. s.a.s.: Immacolata Latela assistita dal dott. Gianpiero Bellusci
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Sabina Bigazzi
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Marco De Murtas
- per la UILTuCS Naz.le: Parmenio Stroppa
- per ITALIA LAVORO: Piergiorgio Martufi

PREMESSO CHE

- la S.G.S. s.a.s (d'ora in poi Società), con sede legale a Siena, svolge servizi di portierato e di vigilanza non armata, smistamento, raccolta e custodia plichi, gestione di parcheggi. La Società presenta un organico complessivo pari a n.132 dipendenti ai quali applica il CCNL del settore dei dipendenti dei proprietari dei fabbricati e non risulta, pertanto, beneficiaria degli ammortizzatori sociali a regime;
- la Società, con nota del 15/05/13, prot. n.11678 del 24/05/13, comunica l'apertura, avvenuta in data 07/05/13, della procedura di licenziamento collettivo, per n. 128 lavoratori,
- in data 04/07/13 (prot. n. 15860, del 15/07/13), la Società invia copia del mancato accordo tra le Parti Sociali,avvenuto in data 21/06/13 in sede sindacale e la richiesta di incontro, presso questo Ministero, per l'espletamento della fase amministrativa della Procedura stessa
- il Ministero, pertanto, con nota del 17/07/13 (prot. n. 16042) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna ;

- in esito al presente incontro, la Società dichiara di aver perso, in poco tempo la totalità dei propri appalti. La Società dichiara di aver partecipato a diverse gare di appalto, sia pubbliche che private che potrebbero essere aggiudicate e, di conseguenza, permettere quantomeno una ripresa parziale dell'attività, consentendo il riassorbimento della propria forza lavoro. Dopo un ampio ed approfondito confronto, le Parti convengono di richiedere un periodo di Cig in deroga per traguardare questo periodo di crisi ed attutire al massimo l'impatto per i lavoratori, nell'auspicio che, durante la fruizione del periodo di Cassa, si possano verificare ipotesi di ripresa dell'attività. I lavoratori da collocare in Cig in deroga risultano essere complessivamente n.128.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che "*.. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.*"

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7 ,11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere **dal 01/07/13** e sino al **31/12/13** per un numero massimo di **128 lavoratori,** ripartiti, nei criteri e nelle modalità di applicazione, come di seguito specificato:

- REGIONE **CAMPANIA**: n. **102** lavoratori dei quali n. **40** con part-time medio del **24,08%**, saranno collocati in CIG in deroga a zero ore, senza rotazione, stante la chiusura delle 4 unità operative di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento

- **REGIONE LAZIO: n. 17** lavoratori dei quali n.**10** con part-time medio del **22,7 %,** saranno collocati in CIG in deroga a zero ore, senza rotazione, stante la chiusura delle 2 unità operative di Roma e Formia (LT)

- **REGIONE MOLISE: n 3** lavoratori con part-time medio del **19,33 %,** saranno collocati in CIG in deroga a zero ore, senza rotazione, stante la chiusura della unità lavorativa di Campobasso

- **REGIONE TOSCANA: n. 2** lavoratori dei quali n.1 con part-time del 30%, saranno collocati in CIG in deroga a zero ore, senza rotazione, stante la chiusura della unità lavorativa di Firenze.

- **REGIONE PUGLIA: n.4** lavoratori dei quali n.3 con part-time medio del **27%,** saranno collocati in CIG in deroga a zero ore, senza rotazione , stante la chiusura delle 3 unità lavorative, di Bari, Brindisi e Foggia

I restanti n. 4 lavoratori che operano nelle sedi di Roma e Napoli, non saranno collocati in CIG in deroga in quanto rappresentano figure professionali non fungibili rispetto ai lavoratori in Cassa.

2. La Società richiederà il pagamento dell'integrazione salariale direttamente all'INPS.

3. Le Parti concordano, altresì, di incontrarsi, a livello territoriale, su richiesta delle stesse

4. come piano di gestione degli esuberi la società si impegna a:
 - proporre ai lavoratori in Cassa, le ricollocazioni, presso gli eventuali appalti che si aggiudicherà.
 - lasciare aperta le mobilità su base esclusiva della non opposizione al licenziamento, per un numero massimo di 128 unità lavorative per tutto il periodo di concessione della Cassa.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

7. La scrivente D.G. Relazioni Industriali e Rapporti di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il presente verbale sarà trasmesso alle Regioni suindicate ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro, così come previsto dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento

collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/91 ed il riconoscimento della misura di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

SGS s.a.s **LE OO.SS.**

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI